

Costituzione della Rete Nazionale "TalentiInclusivi"

ACCORDO DI RETE

PREMESSO CHE

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA la Raccomandazione 1248/1994 del Consiglio d'Europa relativa alla necessità di una istruzione specifica per i bambini dotati, che sottolinea la necessità di sviluppare il potenziale intellettuale attraverso strumenti e condizioni di insegnamento particolari, ovvero "I bambini talentati dovrebbero poter beneficiare di condizioni adeguate di insegnamento capaci di sviluppare completamente le loro potenzialità, nel loro interesse e nell'interesse della società. Nessun paese può permettere di sprecare dei talenti".

VISTO l'art.1 comma 2 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 che recita "L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento";

VISTO altresì l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 che prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;

VISTA la Legge 28 marzo 2003, n. 53 che all'art.2 lettera a) recita "Sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali";

VISTA la legge n. 107/2015 art. 1 comma 29 Percorsi formativi, iniziative per l'orientamento, e valorizzazione del merito scolastico e dei talenti degli studenti;

VISTA la legge n. 107/2015 art. 1 comma 7 lettera m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e la comunità locale; lettera p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; lettera q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

VISTO il Dlgs n. 60/2017, art. 5 comma 2, lettera c) sviluppo delle pratiche didattiche dirette a favorire l'apprendimento di tutti gli alunni e le alunne e di tutti gli studenti e le studentesse, valorizzando le differenti attitudini di ciascuno anche nel riconoscimento dei talenti attraverso una didattica orientativa;

VISTA la nota MIUR prot. n. 1143 del 17.05.2018 che promuove il successo scolastico di ogni alunno attraverso percorsi atti alla valorizzazione delle inclinazioni, potenzialità e talenti di ciascuno, sulla base dell'autonomia scolastica (sancita nel D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 art. 4).

VISTA la nota Miur prot. n. 562 del 03.04.2019 che con riferimento agli alunni con alto potenziale cognitivo, in presenza di eventuali situazioni di criticità con conseguenti manifestazioni di disagio, invita ad adottare metodologie didattiche specifiche in un'ottica inclusiva, sia a livello individuale sia di classe, valutando l'eventuale convenienza di un percorso di personalizzazione formalizzato in un PDP;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
(INDICARE DENOMINAZIONE ISTITUTO)

Sottoscrive quanto segue:

Art. 1 - Norma di rinvio

La premessa, i dieci impegni dell'Istituzione scolastica (vedi allegato 3), i dieci impegni dei dirigenti (vedi allegato 2) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - Definizioni

Per "Scuole Polo" si intendono le Istituzioni scolastiche che sottoscrivono il presente accordo e quelle che successivamente vi aderiranno. Le scuole polo rappresentano la regione di appartenenza. In ogni regione c'è un'unica scuola polo.

Per "Scuole aderenti" si intendono le istituzioni scolastiche che aderiscono all'accordo di rete, ma che costituiscono la rete regionale, denominata Rete TalentInclusivi con il nome della propria regione (per esempio la rete regionale in Sardegna si chiamerà "TalentInclusivi Sardegna").

Art. 3 - Denominazione

È istituito il collegamento in rete tra le istituzioni scolastiche citate in calce che assume la denominazione di "Rete Nazionale di scuole TalentInclusivi".

Art. 4 - Oggetto

Questo Accordo di Rete ha come oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione metodologica e sviluppo organizzativo, di formazione e aggiornamento del personale scolastico; di amministrazione e contabilità, di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e gestione dell'offerta formativa degli Istituti, di valutazione e autovalutazione; di documentazione e divulgazione e, in generale, prevede qualsiasi attività connessa purché coerente con la finalità istituzionale di diffusione della didattica per la plusdotazione e/o alto potenziale cognitivo e della didattica per lo sviluppo dei talenti (Gifted & Talent Education).

Art.5 - Durata

Questo Accordo di Rete ha durata illimitata.

Art.6 – Organizzazione

- **Referenti regionali per la plusdotazione e il talento**

Ogni regione ha una sola scuola polo, la quale divulgherà attività e iniziative attraverso il coinvolgimento dell'Ufficio Scolastico Provinciale e l'Ufficio Scolastico Regionale. Ogni istituto nominerà un "referente per la plusdotazione e il talento", il quale sarà il referente per le scuole aderenti di tutta la regione e si impegnerà a rispettare quanto riportato nell'allegato 3.

- **Assemblea Nazionale della Rete "TalentInclusivi"**

L'Assemblea Nazionale è formata dai Dirigenti e dai Referenti per la plusdotazione di tutte le scuole polo e delle scuole aderenti.

Si riunisce almeno una volta l'anno e approva il bilancio consuntivo delle attività, la programmazione generale delle attività e il bilancio preventivo della rete per l'anno successivo.

L'Assemblea Nazionale si tiene ogni anno entro il 30 Aprile.

L'Assemblea è convocata dalla Scuola Capofila.

- **Istituto Capofila**

L'Assemblea indica un Istituto Capofila che gestisce il conto economico della Rete.

Il Dirigente della Scuola Capofila fa parte della Direzione Nazionale.

La durata minima dell'Istituto Capofila è di tre anni, rinnovabile con voto dell'Assemblea.

A partire dall'anno scolastico 2020/2021 l'istituto capofila con funzioni di responsabilità amministrativa è individuato nell'Istituto Comprensivo di Campodarsego (PD).

- **Direzione Nazionale**

La Direzione Nazionale è un organo elettivo costituito da:

- tre dirigenti scolastici eletti tra i dirigenti delle scuole polo, con il criterio di garantire la rappresentatività geografica su scala nazionale;
- gli otto referenti per la plusdotazione delle scuole polo che hanno fondato la rete di scuole “TalentInclusivi” (Ballanti Emanuela, Borgia Guglielmo, Bovino Vania, Brazzolotto Martina, Paola Cirina, Carolina Foti, Manzi Maria, Settembrini Rita) in data 20 gennaio 2021. In caso di dimissioni, è possibile sostituire il referente fondatore con un nuovo referente, purché appartenente a una scuola polo.

Fanno parte di diritto della Direzione Nazionale: il Coordinatore della Direzione Nazionale e il Dirigente Scolastico dell’Istituto Capofila.

La Direzione Nazionale e il suo Coordinatore restano in carica per un triennio. La Direzione Nazionale ha compiti di sviluppo, promozione e coordinamento delle attività, di preparazione delle riunioni dell’Assemblea Nazionale della Rete, e, complessivamente, di realizzare tutte le attività approvate dall’Assemblea.

La Direzione Nazionale si riunisce periodicamente per preparare e delineare le attività della rete secondo un calendario varato all’inizio dell’anno scolastico.

La Direzione Nazionale determina l’ammissione di nuove scuole polo e scuole aderenti alla rete secondo la procedura e i criteri definiti dal Modello, che costituiscono parte integrante di questo Accordo.

- **Segreteria Organizzativa**

La Direzione Nazionale si avvale di una Segreteria Organizzativa la cui gestione è affidata alla Scuola Capofila.

- **Gruppo di Esperti Formatori (da fare allegato con formatori Brazz, Bovino, Ballanti, Manzi)**

Il Gruppo degli Esperti Formatori (GEF) ha queste funzioni:

- svolgere ricerca e produrre documentazione sui temi connessi alla didattica per la plusdotazione e la didattica per lo sviluppo dei talenti;
- progettare e realizzare le attività di formazione per le scuole polo e le scuole aderenti e le attività di tutoraggio e di consulenza rivolte alle scuole aderenti;
- formulare proposte relative alla Gifted & Talent Education e per il miglioramento delle conoscenze e competenze del personale scolastico per l’adozione di una prospettiva del talento.

Il GEF è costituito dai docenti nominati formalmente dalla Direzione Nazionale sulla base della professionalità acquisita attraverso attività di formazione predefinita e documentata secondo criteri definiti, che costituiscono parte integrante di questo Accordo.

Del GEF possono far parte formatori e consulenti esterni in possesso di documentate competenze ed esperienze di attività di formazione e consulenza nel settore della didattica per la plusdotazione e didattica per lo sviluppo dei talenti. I consulenti esterni possono fare domanda di ammissione al GEF documentando la loro attività.

Le domande sono valutate dalla Direzione Nazionale.

Le attività di formazione dei formatori sono programmate dalla Direzione Nazionale tenendo conto delle proposte contenute nel Piano annuale di Formazione Formatori predisposto dal GFF stesso.

Il Coordinatore del GEF è indicato dall'Assemblea Nazionale.

- **Scuole Polo**

Alcune Istituzioni Scolastiche sono istituite come Scuole Polo.

Le Scuole Polo sono distribuite nelle regioni Italiane e hanno compiti di promozione, diffusione, coordinamento e sostegno delle attività della rete TalentInclusivi nei territori di loro competenza. In ogni regione c'è una sola scuola polo che la rappresenta. Ogni scuola polo può organizzare e gestire una rete regionale di TalentInclusivi costituita dalle scuole aderenti. Ogni scuola polo propone il presente accordo alla scuola aderente che deve essere approvato dal collegio docenti e dal consiglio di istituto. La documentazione raccolta sarà sempre inviata alla scuola capofila che archiverà tutto il materiale.

Ogni scuola polo si impegna a aprire un'apposita pagina sul proprio sito web della scuola dedicata alla rete nazionale "TalentInclusivi", impegnandosi ad aggiornarla con tutte le attività e iniziative.

- **Scuola aderente**

La scuola aderente nominerà a sua volta un referente per la plusdotazione e si interfacerà costantemente con la scuola polo di afferenza. Ogni scuola aderente ha diritto di usufruire di tutte le iniziative proposte dalla Rete nazionale "TalentInclusivi" e dalla rete regionale. La scuola aderente si impegna a rispettare gli impegni (vedi allegato 3) e a pubblicizzare tutte le attività e iniziative sia della rete nazionale sia della rete regionale.

Art. 7 - Utilizzazione del personale docente

La programmazione di cui all'art. 6 può prevedere lo scambio dei docenti per attività didattiche e di formazione fra le istituzioni scolastiche coinvolte dall'accordo come previsto dall'art. 7 del dpr. 275 del 1999. A tal fine è costituita un'"anagrafe delle competenze" dei docenti disponibili allo scambio. Lo scambio ha durata strettamente limitata alla realizzazione del progetto che le coinvolge e può avvenire solo dopo l'acquisizione del consenso da parte dei docenti interessati.

Art. 8 - Finanziamento e gestione amministrativo-contabile

Le attività di cui all'art. 6 sono finanziate da Enti, Istituzioni, Fondazioni, Progetti Europei e anche con un contributo obbligatorio annuo delle Scuole Polo. (mettere in verbale l'importo di 200 euro)

Art. 9 - Modalità di adesione

Per aderire alla Rete Nazionale TalentInclusivi, come scuola polo, occorre presentare all'Istituto Capofila una Manifestazione di interesse (vedi allegato 1)

per l'adesione alla Rete, tramite mail istituzionale e inserendo in copia anche il coordinatore della rete.

La Direzione Nazionale esamina la richiesta e avvia la procedura di adesione, tramite un incontro a distanza.

L'adesione di una scuola aderente prevede un incontro con il referente della scuola polo e l'invio della documentazione alla scuola polo, la quale provvederà a inviarla alla scuola capofila.

La procedura di adesione è parte integrante di questo Accordo di Rete.

Art. 10 - Modalità di recesso

Le scuole polo possono recedere in qualsiasi momento da questo accordo di Rete.

Il recesso è esercitato con richiesta scritta del dirigente scolastico all'Istituto Capofila, accompagnata dalla delibera di recesso del Consiglio di Istituto o del Consiglio di Circolo.

Art.11 - Delibera dei Consigli di Istituto e di Circolo, conservazione e pubblicizzazione degli atti

L'Accordo firmato e copia della Delibera del Consiglio di Istituto di ogni Istituzione scolastica sono conservati presso l'Istituto capofila. Questo Accordo è depositato presso le Segreterie delle Scuole Polo. Gli interessati possono prendere visione ed estrarne copia ai sensi della Legge n. 241/90 e successive integrazioni. Per quanto non espressamente previsto si rimanda all'ordinamento generale in materia di istruzione.

Il presente accordo di rete è stato aggiornato in **data 26 aprile 2022**, in occasione dell'Assemblea Nazionale della rete TalentInclusivi.

Luogo _____ Data ___/___/20___

Delibera del Consiglio di Istituto/Circolo n. _____ del ___/___/20___

Fir.to il Dirigente Scolastico _____

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Capofila

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lvo 12.2.1993, n.39)